

COMUNE DI TREPUIZZI

PROVINCIA DI LECCE

SCHEMA DI

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TREPUIZZI ED IL COMANDO
PROVINCIALE DI LECCE DEI CARABINIERI PER L'ACCESSO IN
CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ANAGRAFE INFORMATIZZATA
DEL COMUNE DI TREPUIZZI**

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____ presso la Sede
Municipale del Comune di Trepuzzi, tra:

- Il Comune di Trepuzzi, di seguito denominato anche Comune, con sede in Corso
Garibaldi, 10 a Trepuzzi, (Le), C.F. 00463680751, rappresentato dalla Dott. Ssa
Claudia Casarano, nata a _____ (LE) il _____, C.F.
_____, Segretario Generale e Responsabile del Settore Servizi
Demografici, la quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune di
Trepuzzi (LE) ai sensi dell'art. 107, co. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- Il Comando Provinciale di Lecce dei Carabinieri, di seguito denominato anche
Comando, con sede in Lecce alla Via Lupiae n. 6, 73100 (LE), rappresentato dal
Comandante Provinciale Col. Paolo DEMBECH, nato a _____ il
_____, C.F. _____ il quale interviene nel presente atto in qualita di
Comandante Provinciale di Lecce dei Carabinieri.

PREMESSO

- Che la Stazione dei Carabinieri di Trepuzzi ha chiesto di attivare un collegamento
telematico con l'Anagrafe Comunale, in modo da poter consultare i dati di loro
necessità in tempo reale;

- Che l'art. 37. co. 1 del D.P.R. 30 maggio 1989 n.223 mentre vieta alle persone

estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio medesimo e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici, esclude da tale divieto *le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine;*

- Che l'art. 43, co. 4. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 stabilisce che *al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi elenchi e pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti senza oneri la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;*

- Che l'art. 50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 dispone:

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai private; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. -

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il disposto degli

articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;

2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.

3. **COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.**

3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato;

- Che l'Amministrazione comunale è già dotata di apposito software che permette la consultazione on line dei dati contenuti nell'Anagrafe Comunale, nel rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di protezione dei dati personali;

- Che l'accesso via web alla banca dati dell'Anagrafe Comunale consente una maggiore efficienza ed efficacia, nonché raccolta tempestiva delle informazioni, dell'attività di pubblica sicurezza, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;

- Che l'art. 62 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art.2 co. 1 del

D.L.18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221, ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentra ai sistemi informativi dell'Indice nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) ed ha la finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ si è deciso di aderire alla richiesta della Stazione dei Carabinieri di Trepuzzi, approvando lo schema di convenzione, allegato all'atto, che regola le modalità di accesso e di consultazione dei dati contenuti nell' Anagrafe Comunale;

CIÒ PREMESSO ed intendendo che quanto sopra esposto in premessa formi parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina la consultazione per via telematica, da parte di militari appartenenti alla locale Stazione dei Carabinieri di Trepuzzi, dei dati contenuti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune, per l'assolvimento di compiti istituzionali attribuiti alla suddetta Stazione dall'ordinamento giuridico vigente.

ART. 2 - SOGGETTI ABILITATI ALL'ACCESSO E MODALITA'

1. Con la stipulazione della presente convenzione il Comune autorizza la Stazione dei Carabinieri di Trepuzzi ad accedere per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente con oneri per prestazioni aggiuntive a carico del Comune.

2. Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti in forza della presente convenzione, agli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, è il Comandante pro-tempore Provinciale di Lecce dei Carabinieri che è anche responsabile della convenzione e dell'esecuzione, mentre il Comandante pro-tempore della Compagnia dei Carabinieri di Trepuzzi è il Responsabile del trattamento dei dati in questione.

3. Le parti convengono di assegnare alla Stazione dei Carabinieri di Trepuzzi n. 4 (quattro) accessi alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente, utilizzabile dagli operatori individuati dal Comandante pro-tempore in seno agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri in organico alla Stazione stessa. La Stazione si impegna a dare comunicazione al Comune, entro quindici giorni dalla stipulazione della presente convenzione o da ogni successiva sua variazione, delle generalità degli operatori assegnatari degli accessi.

4. Per ogni accesso alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente, il Comune si impegna a dotare la Stazione dei Carabinieri di Trepuzzi di credenziali di autenticazione, composte da un codice di identificazione (username) associato ad una parola chiave riservata (password).

5. Ai fini dell'uso, delle modalità di composizione e della custodia delle credenziali di autenticazione, gli operatori devono attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali definiti ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. La Stazione dei Carabinieri di Trepuzzi si impegna ad inserire nel proprio documento programmatico per la sicurezza il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente

convenzione e ad impartire le opportune istruzioni operative agli incaricati del trattamento.

ART. 3 - AMBITO OGGETTIVO DELL'ACCESSO

1. Le parti si danno atto che la Stazione dei Carabinieri di Trepuzzi è abilitata ad accedere ai dati anagrafici del Comune relativi agli individui, alle composizioni familiari ed ai documenti relativi alle persone fisiche iscritte nell'Anagrafe.

2. La Stazione dei Carabinieri di Trepuzzi si impegna, altresì, a trattare i dati anagrafici di cui al comma precedente in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza delle informazioni individuali ed in relazione alle proprie esigenze istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati.

3. La Stazione dei Carabinieri di Trepuzzi prende infine atto del divieto di riprodurre i dati contenuti nell'Anagrafe Comunale o di comunicarli, diffonderli o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati dalla presente convenzione ed, in particolare, del divieto di trattenere alcun dato onde evitare duplicazioni dell'Anagrafe Comunale.

ART. 4 - MISURE DI SICUREZZA

1. Sono abilitati ad accedere alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune esclusivamente gli operatori individuati dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Trepuzzi facendo uso della propria credenziale di autenticazione, che è incedibile, anche temporaneamente. Gli operatori abilitati assumono la qualità di incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

2. Gli accessi alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune

saranno abilitati in sola lettura e le relative postazioni dovranno essere ubicate in luogo non accessibile al pubblico. E' comunque fatto divieto all'operatore abilitato all'accesso di lasciare incustodita la postazione in parola a collegamento attivo.

3. In conformità alle prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi impartite il 6 ottobre 2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, la Stazione dei Carabinieri di Trepuzzi prende atto che il Comune adotterà le misure necessarie per consentire il tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione dei dati presso le postazioni di lavoro di cui alla presente convenzione e da parte degli operatori parimenti identificati, monitorando eventuali utilizzi impropri ed accessi multipli, realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro.

ART. 5 – RESPONSABILITA'

1. La Stazione dei Carabinieri di Trepuzzi esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che il primo subisse in occasione dell'accesso alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente in dipendenza di interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione o nella trasmissione dei dati, o per qualsiasi altro evento comunque verificatosi.

2. L'uso dei dati oggetto di consultazione rientra nella piena ed esclusiva responsabilità della Stazione dei Carabinieri di Trepuzzi, restando il Comune estraneo da ogni responsabilità verso terzi dipendente dall'uso medesimo.

ART. 6 - DURATA

1. La presente convenzione ha una durata a tempo indeterminate dal giorno della sottoscrizione e potrà essere risolta consensualmente.

2. Ciascuna delle parti potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione con un preavviso di 60 (sessanta) giorni con comunicazione a mezzo posta elettronica

certificate o raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Si intenderà decaduta qualora durante il periodo di validità divenisse operative il sistema dell'Anagrafe nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

ART. 7 – RISOLUZIONE

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre la risoluzione della presente convenzione nel caso in cui fossero disattese le obbligazioni in essa contenute, mediante semplice comunicazione a mezzo posta elettronica o raccomandata. Qualora l'inadempimento non si appalesasse irrimediabile, la risoluzione potrà essere pronunciata previa diffida, impartita ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

2. Ai sensi dell'art. 21 *sexies*, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Comune potrà recedere dalla presente convenzione, con le stesse modalità di cui al comma 1, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il sopraggiungere di disposizioni normative che ostassero alla prosecuzione dell'accesso alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente in essa contemplato.

ART. 8 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente convenzione è competente il Foro di Lecce.

ART. 9 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia, in particolare a quelle relative all'ordinamento dell'Anagrafe della Popolazione Residente ed alla tutela della riservatezza dei dati personali tempo per tempo vigenti.

2. Dovranno, in particolare, essere osservate le prescrizioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione

Centrale per i Servizi Demografici.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FISCALI

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di registro, ai sensi dell'art.1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni; essa è, altresì, esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tariffa allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI TREPUSZI

IL SEGRETARIO GENERALE – RESP. SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

Dott.ssa Claudia Casarano _____

PER IL COMANDO PROVINCIALE DI LECCE DEI CARABINIERI

IL COMANDANTE PROVINCIALE

Col. Paolo DEMBECH _____